

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Indice

Capo I - Principi generali

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Informativa
- Art. 6 Finalità e trattamento dei dati personali

Capo II – Caratteristiche e modalità di gestione del sistema di videosorveglianza

- Art. 7 Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza
- Art. 8 Metodologie di rilevazione

Capo III – Obblighi per il Titolare del Trattamento

- Art. 9 Notificazione
- Art. 10 Responsabile
- Art. 11 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 12 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 13 Accesso ai sistemi e parole chiave

Capo III – Trattamento dei dati personali

- Art. 14 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 15 Obblighi degli operatori
- Art. 16 Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 17 Diritti dell'interessato
- Art. 18 Sicurezza dei dati
- Art. 19 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 20 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 21 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 22 Comunicazione

Capo V – Tutela amministrativa e giurisdizionale

- Art. 23 Tutela

Capo V – Modifiche

- Art. 24 Provvedimenti attuativi
- Art. 25 Norma di rinvio
- Art. 26 Pubblicità del Regolamento
- Art. 27 Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Pesian di Prato (in prosieguo denominato semplicemente Comune Titolare) nel proprio territorio di competenza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza cittadina, gestito ed impiegato all'interno del territorio urbano del Comune Titolare e collegato alla Centrale Operativa di Controllo del Comando di Polizia Locale.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010, nonché dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65, dall' Art.6 comma 7° del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009, dalla Legge Regionale FVG 29 Aprile 2009, n. 9 recante “disposizioni in materia di politiche di sicurezza ed ordinamento della Polizia Locale” , nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti e disposizioni correlate.

Art. 3 - Principi generali

1. Il Regolamento è finalizzato a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza (emanato dal Garante in data 8 aprile 2010), d'ora in avanti denominato “Provvedimento”. Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività di videosorveglianza deve essere effettuato nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità contenuti nelle disposizioni emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Principio di liceità: consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela delle persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti e rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
3. Principio di necessità: prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali/identificativi, consentendone l'impiego anonimo e solo in caso di stretta necessità. Pertanto va escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza; inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone (ad. es. monitoraggi del traffico), i sistemi debbono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese d'insieme che impediscono qualsiasi ingrandimento di immagini ed il software dei sistemi deve preventivamente essere configurato per cancellare periodicamente e autonomamente i dati registrati.

4. Principio di proporzionalità: la raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti. Secondo il principio di proporzionalità, che si intreccia strettamente con quello di necessità ed è quello di più complessa applicazione, lo stesso pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi). Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, il Comune Titolare, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “incaricato”, la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- m) per “Centrale Operativa di Controllo” il luogo ove vengono visionate le immagini da parte del personale autorizzato;

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato nell' ALLEGATO A al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6 – Finalità e trattamento dei dati personali

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune Titolare dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti, in particolare concernenti prevenzione di attività illecite ed atti di vandalismo, sicurezza e tutela del patrimonio e controllo della viabilità, tutela della sicurezza urbana, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell' art.6, comma 7° del D. L. 23.02.2009, n.11, convertito in Legge n.38/2009 in materia di sicurezza pubblica, dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali, dal D.P.R.24 luglio 1977, n.616 sul Trasferimento di funzioni alle Regioni, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla L.R. FVG del 29.4.2009, n.9 recante disposizioni in materia di politiche di sicurezza ed ordinamento della Polizia Locale.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Presso la Centrale Operativa di Controllo della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

2. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale di Piasian di Prato costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

- monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane;
- rilevazione dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- riprendere le immagini di specifici siti comunali, a tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente;
- possedere un presidio remoto sul territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane a favore di una maggiore presenza su località non presidiate.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua politiche integrate di controllo del territorio con gli organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 7 – Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema consiste di una centrale operativa (server) con funzioni di gestione, controllo e supervisione collocata presso il Comando di Polizia Locale, nonché di un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere telecontrollabili.

2. Il sistema funziona tramite una rete di comunicazione dati wireless, connessa alla centrale operativa di controllo, con trasmissione di tipo digitale e criptazione dei dati.

3. Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso; può essere costituito da una o più telecamere del tipo fisso e/o mobile e/o a braccio e/o brandeggiante. I relativi elaboratori non sono e non possono essere interconnessi con altri sistemi.

4. La conformazione del sistema di videosorveglianza installato assicura la sola raccolta di immagini indispensabili per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti delle persone e dei luoghi privati.

5. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare solo in caso di necessità le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le immagini rilevate dalle telecamere. In caso di stretta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse, queste specifiche operazioni (visualizzazione delle immagini, delle registrazioni, zoom, brandeggio) che modificano le impostazioni di base - disposte in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone o dei dati identificativi dei veicoli - possono avvenire solo in caso di necessità (es. blocchi del traffico, illeciti ecc.) e ad opera di un limitato numero di addetti al sistema, appositamente incaricati, muniti di apposite credenziali e tenuti a seguire istruzioni dettagliate per queste specifiche operazioni.

6. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile del trattamento dei dati ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice o dal personale incaricato preventivamente formato sulle modalità operative dalla stessa ditta.

Art. 8 – Metodologie di rilevazione

1. Il sistema di videosorveglianza in dotazione al Comune Titolare prevede come regola generale la videoregistrazione delle immagini provenienti dalle telecamere dislocate sul territorio comunale. I dati trattati interessano pertanto anche soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree video sorvegliate.

2. Per i controlli e regolamentazione del traffico veicolare in aree soggette ad intenso flusso di circolazione stradale, ove la tempestività di intervento è requisito indispensabile per prevenire situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e per salvaguardare la sicurezza stradale, in alternativa alla videoregistrazione, è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor.

3. L'impiego del sistema di video registrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la centrale operativa di controllo non è presidiata dalla presenza di un incaricato, ferma restando l'inaccessibilità dei locali a soggetti terzi privi dello specifico profilo di autorizzazione garantita dalle misure di sicurezza

adottate a tal fine. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione delle immagini nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia delle immagini specificamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o ad Organi di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso. In quest'ultima ipotesi, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili verranno riversate su un nuovo supporto informatico alla fine del loro periodo di conservazione.

CAPO III OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 9 – Notificazione

1. Il Comune Titolare, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 10 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Pisan di Prato presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 4, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile del trattamento con proprio atto formale può individuare, tra i soggetti incaricati del trattamento, un referente per le funzioni di controllo sull'attività degli incaricati del trattamento e di gestione complessiva del sistema di videosorveglianza e del trattamento dei dati, purché dipendente di uno dei Comuni facenti parte il Corpo di Polizia Locale, incardinato nell'Area Vigilanza/Polizia Locale ed inquadrato nella qualifica di addetto al coordinamento e controllo (Ufficiale di Polizia Locale) q.f. PLB 3 o superiore.

3. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni, nonché attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e secondo quanto definito, nello specifico dal Garante per la protezione dei dati personali con propri Provvedimenti, nonché le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

5. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione, n particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

Per ogni singola zona soggetta a video sorveglianza dovranno essere (anche) individuate delle zone da "oscurare", cioè dovrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "Privacy Zone" con settaggio automatico della modalità di ripresa con modalità non modificabili dagli operatori incaricati (per esempio non potrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati" come finestre di abitazioni, balconi ed altro, al fine di evitare interferenze illecite nella vita privata dei cittadini) ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti interessati.

6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile, il quale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati anche da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

7. Più in generale spetta al Responsabile del trattamento la nomina degli incaricati del trattamento di cui all'Art. 12 seguente e la definizione degli aspetti organizzativi afferenti all'attività di trattamento dei dati con particolare riguardo alla gestione della sicurezza informatica dell'impianto.

A tale riguardo egli adotta gli atti necessari nella forma della Determinazione e dell'Ordine di Servizio.

Art. 11 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 12 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale, nonché tra le dipendenze del Comune Titolare che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 13 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, ai preposti ed incaricati come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 14 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette (7) giorni successivi alla rilevazione (ai sensi dell'Art. 6 comma 8° del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in Legge n. 38/2009), presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

4. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.

5. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate al server presso il Comando di Polizia Locale che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

6. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

7. Per impianti di video sorveglianza installati presso gli istituti scolastici devono intendersi le attività di ripresa di immagini - e quelle di trattamento conseguente - delle aree esterne del fabbricato costituente l'edificio scolastico e delle aree di pertinenza di questo quali ad esempio cortili, porticati o altre aree aperte dopo l'orario di chiusura e fino all'orario di apertura.

Gli impianti di video sorveglianza installati presso gli istituti scolastici e/o quelli che in ogni caso consentono la videoripresa degli stessi e delle loro aree di pertinenza potranno essere attivati unicamente negli orari e nei periodi nei quali non viene svolta attività didattica (orari di chiusura degli istituti) .

Art. 15 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza

provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti se diversamente dall'Ente Comunale osservando le modalità previste nella Direttiva dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'08.02.2005.

5. Nei casi di cui al comma 4., in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini ed all'acquisizione dei dettagli strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico dovrà essere redatto apposito verbale.

Alle specifiche informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

6. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 16 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune Titolare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “ Comune di Passignano di Prato - Area videosorvegliata . La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di sicurezza urbana e stradale”.

2. Il Comune Titolare, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 19, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 17 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;

2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 14. Alla Centrale Operativa, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato e non è accessibile al pubblico salvo espressa autorizzazione del Responsabile.

2. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 22 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune Titolare a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 10.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 24 – Provvedimenti attuativi

1. Compete al Consiglio Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa (di cui all' ALLEGATO B viene riportato lo stato attuale di videocontrollo), la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento, come l'aggiornamento delle aree sensibili sottoposte a video controllo, in caso di sviluppo o di modifica del sistema di videosorveglianza per mutate esigenze operative.

Art. 25 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Art. 26 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

ALLEGATI

- A. Scheda impianto di videosorveglianza – Informativa;
- B. Scheda impianto di videosorveglianza – Individuazione delle aree sensibili sottoposte a videocontrollo;
- C. Schema di lettera di nomina del Responsabile del trattamento dei dati;
- D. Schema di lettera di nomina dell'Incaricato del trattamento dei dati;
- E. Schema di lettera per addetto alla manutenzione del sistema di videosorveglianza;
- F. Schema di lettera per addetto alle pulizie.